

**OGGETTO: SERVIZIO DI VIGILANZA BOSCHIVA: PROROGA CONTRATTO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI TRE AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AI CUSTODI FORESTALI. CIG. Z6A16A75BD.**

**Ricordato che** dal 01.01.2016 è stato sciolto il Consorzio di Vigilanza Boschiva di Daone e che in data 31.12.2015 rep. atti privati n. 42/2015 è stata stipulata la “convenzione per la gestione associata e coordinata del servizio di vigilanza boschiva fra i comuni di valdaone, pieve di bono-prezzo e le amministrazioni separate usi civici di agrone, cologna, por e strada” in base alla quale il Comune di Valdaone è capoconvenzione.

**Richiamato** l'art. 7 della convenzione sopraccitata il quale tra le altre cose stabilisce che “La gestione dei beni mobili a disposizione del servizio convenzionato è affidata al Comune capofila il quale provvede a garantirne la manutenzione ordinaria e straordinaria, salvo ripartizione dei relativi oneri”.

**Ricordato che** l'ex Consorzio di Vigilanza Boschiva di Daone con deliberazione della Giunta Consorziale n. 12 del 30 dicembre 2008, ha approvata le condizioni del contratto noleggio a lungo termine di 3 autoveicoli modello Suzuki Jimny da dare in dotazione ai Custodi Forestali, con Arval Service Italia.

**Dato che** con l'ex Consorzio di Vigilanza Boschiva di Daone con deliberazione della Giunta Consorziale n. 4 del 7 dicembre 2010, ha approvato la proposta di proroga del contratto di noleggio a lungo termine predisposta da Arval Service Lease Italia S.p.a. dal 30/04/2014 al 29/04/2016.

**Tenuto conto che** ad aprile 2015 il Comune di Valdaone è subentrato al Consorzio di Vigilanza Boschiva di Daone nella titolarità del contratto di noleggio a lungo termine predisposta da Arval Service Lease Italia S.p.a.

**Dato atto che** la società Arval Service Italia S.p.a. è stata contattata in prossimità della scadenza del contratto di noleggio per verificare la possibilità di proroga del contratto in essere, in quanto tale modalità fino a questo momento ha soddisfatto le esigenze dei Custodi Forestali e degli enti convenzionati, e che la società per le vie brevi ha comunicato la possibilità di proroga del contratto di noleggio.

**Preso atto che** con determina n. 151 del 21.05.2016 si è preso atto della proroga del contratto noleggio a lungo termine di 3 autoveicoli modello Suzuki Jimny da dare in dotazione ai Custodi Forestali come proposto da Arval Service Italia S.p.a., alle medesime condizioni contrattuali e al medesimo canone previsti attualmente, per una spesa complessiva annua pari ad € 14.544,00 + IVA per complessivi € 17.743,68.

**Preso atto che** con determina n. 186 del 29.06.2017 si è preso atto della proroga del contratto noleggio a lungo termine di 3 autoveicoli modello Suzuki Jimny da dare in dotazione ai Custodi Forestali come proposto da Arval Service Italia S.p.a., alle medesime condizioni contrattuali e al medesimo canone previsti attualmente, fino al 31.12.2017 per una spesa complessiva pari ad € 9.696,00 + IVA per complessivi € 11.829,12.

**Considerato che** per le vie brevi (e-mail) è stato chiesto alla società Arval Service Italia S.p.a. la possibilità di proroga del contratto per il tempo necessario all'espletamento di nuova gara per la fornitura di 3 nuovi veicoli a noleggio.

**Dato atto che** in risposta alla comunicazione di cui sopra si è provveduto a chiedere una nota con specificato la possibilità di proroga e la conferma delle condizioni contrattuali in essere.

**Preso atto che** in data 22 dicembre 2017 prot. 9443 è giunta la formale comunicazione di Arval Service Lease Italia S.p.a. relativa alla proroga dei contratti di noleggio in essere alle medesime condizioni contrattuali e al medesimo canone previsti attualmente, e ritenuto opportuno provvedere alla proroga fino a giugno 2018 con una spesa complessiva pari ad € 9.696,00 + IVA per complessivi € 11.829,12.

**Ricordato che** il rapporto intercorrente tra enti committenti e ditte destinatarie dell'incarico deve reggersi, per natura e garanzia di risultati, su uno specifico rapporto di fiducia basato su una verifica dell'adeguatezza dei mezzi e tecniche professionali, tenendo anche conto dei precedenti lavori svolti.

**Richiamata** la L.P. 19.07.1990, n. 23, che consente nella fattispecie il ricorso a trattativa privata per la scelta del contraente, giustificata, tra l'altro, sia dalla convenienza economica dell'offerta presentata, sia dall'affidabilità, serietà e capacità della ditta individuata.

**Vista** la disponibilità finanziaria presente alla Missione 01 Programma 05 Titolo 1 Macroaggregato 03 (capitolo 1011 Conto Piano Finanziario U.1.03.02.07.000) del bilancio di previsione 2017-2019 per l'esercizio 2018.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Visto il Regolamento di contabilità adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 4 dd. 12.01.2001, esecutiva, modificato con le seguenti deliberazioni del Consiglio Comunale: n. 19 di data 28.02.2002, n. 64 di data 23.12.2002, n. 8 di data 15.03.2004, n. 19 di data 25.06.2008, n. 44 di data 22.12.2009, n. 14 di data 21.04.2011, n. 57 di data 30.12.2013, n. 25 di data 27.08.2014, esecutive.

**Richiamata** la deliberazione di Giunta Comunale n. 40/2017 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2017-2019;

**DETERMINA**

1. **di prendere atto**, per le ragioni espresse in premessa, della proroga del contratto noleggio a lungo termine di 3 autoveicoli modello Suzuki Jimny da dare in dotazione ai Custodi Forestali come proposto da Arval Service Italia S.p.a., alle medesime condizioni contrattuali e al medesimo canone previsti attualmente, fino al 30.06.2018 per una spesa complessiva pari ad € 9.696,00 + IVA per complessivi € 11.829,12.
2. **di impegnare** la somma di € 11.829,12 alla Missione 01 Programma 05 Titolo 1 Macroaggregato 03 (capitolo 1011 Conto Piano Finanziario U.1.03.02.07.000) del bilancio di previsione 2017-2019 per l'esercizio 2018.
3. **di liquidare** la somma di cui sopra al ricevimento delle fatture, ai sensi dell'articolo 34 del Regolamento comunale di contabilità;
4. **di dare atto che**, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. –TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016)."
5. **di dichiarare** che la spesa è esigibile entro l'anno 2018.
6. **Di dare evidenza**, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso il presente provvedimento è ammessa opposizione alla Giunta Comunale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ex articolo 79 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, nonché ricorso al T.R.G.A. di Trento entro 30 giorni, ai sensi degli articoli 119 e 120 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Dott.ssa Elena Armani

